PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali
Via don G. Grazioli, 1 – Palazzo Verdi – 38122 Trento
T +39 0461 496269
F +39 0461 496224
pec dip.org.pers@pec.provincia.tn.it
@ dip.org.pers@provincia.tn.it
web www.provincia.tn.it

Spett.li

Dipartimenti provinciali

Servizi e Agenzie provinciali

UMST e UMSE provinciali

Enti strumentali della Provincia

Consorzio dei Comuni trentini

U.P.I.P.A. - Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza

e p.c. A.P.A.C. - Agenzia Prov.le per gli Appalti e Contratti

Servizio Regolazione e innovazione nei contratti pubblici

LORO SEDI

D319/2019/1.1.2-2019-3/SF/LC

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: indicazioni generali preliminari per l'applicazione del nuovo testo dell'articolo 32 della legge provinciale 9 marzo 2019, nr. 2 in materia di "clausole sociali" negli appalti

Con la legge provinciale n. 11 del 30 ottobre 2019 pubblicata sul BUR del 31 ottobre 2019 ed entrata in vigore il 1° novembre 2019, sono state introdotte modifiche alla legge provinciale 9 marzo 2019, nr. 2 nell'ambito delle c.d. "clausole sociali".

Infatti con l'articolo 2 della l.p. 11/2019 è stato profondamente innovato il testo dell'articolo 32 della l.p. 2/2016 con un impatto significativo sulle future procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi ad alta intensità di manodopera (i servizi ad alta intensità di manodopera sono definiti all'art. 50, ultimo periodo del d.lgs. 50/2016).

La presente circolare, nelle more dell'adozione delle deliberazioni della Giunta Provinciale, cui l'articolo 32 rinvia per l'individuazione di criteri e modalità applicative, fornisce le indicazioni preliminari per l'applicazione dell'art.32 ai bandi pubblicati a decorrere dall'1 novembre 2019. Si segnala che saranno pubblicati sul sito web di APAC, i nuovi schemi di capitolato amministrativo adeguati al novellato articolo 32.

Si richiamano quindi le norme in esame corredate dalle indicazioni per la loro applicazione.

Legge provinciale 9 marzo 2019, nr. 2	**Note**
Art. 17, comma 1 1. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo. La qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare. Il regolamento di attuazione può stabilire il peso da attribuire alla componente economica, in relazione al diverso oggetto del contratto. Il peso da attribuire alla componente economica non può comunque essere superiore al 30 per cento o, in caso di appalti ad alta intensità di manodopera, al 15 per cento.	La modifica prevede nei nuovi appalti di servizi ad alta intensità di manodopera di riservare all'offerta tecnica almeno l'85% del punteggio di gara.
Art. 32, comma 1 1. Negli affidamenti eseguiti sul territorio provinciale si applicano disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Il contratto di riferimento è individuato dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori, fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. La Giunta provinciale individua le voci a specificazione delle predette condizioni economico-normative, le modalità di maturazione e la gestione delle eventuali differenze retributive derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e dell'eventuale contratto integrativo provinciale di riferimento.	La modifica prevede l'acquisizione da parte della Giunta Provinciale del parare preventivo delle organizzazioni sindacali più rappresentative per l'individuazione del contratto collettivo di riferimento. La modifica non ha effetti sulla procedura di gara
Art. 32, comma 2 2. Avendo riguardo all'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, in caso di cambio di gestione nell'appalto di servizi, a esclusione di quelli aventi natura intellettuale e di quelli il cui importo stimato non supera quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui	La modifica ha aumentato da 15 giorni a 30 giorni il termine antecedente l'inizio dell'esecuzione del contratto entro il quale l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare l'esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per l'attuazione di un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a

contratti e sui beni provinciali 1990, la stazione appaltante prevede negli atti di gara l'obbligo per l'aggiudicatario di effettuare un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, e se sono previste cessazioni connesse al cambio appalto, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti, fermo restando che è garantita ai soli fini economici la conservazione della anzianità maturata. Se il confronto produce accordo tra le parti esse sottoscrivono il relativo verbale. In caso di dissenso le parti redigono un verbale di mancato accordo dove, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non assume il personale precedentemente impiegato nell'appalto. In entrambi i casi copia del verbale è inviato dall'aggiudicatario all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.	qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore. La modifica non ha effetti sulla procedura di gara
Art. 32, comma 3 3. Nelle procedure di affidamento di servizi e di forniture l'aggiudicatario deve eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo, ad eccezione dei casi in cui il bando di gara escluda motivatamente l'applicazione di questa norma, in considerazione delle tipologie di prestazioni previste nel contratto. Il numero minimo di persone svantaggiate da impiegare durante l'esecuzione del contratto, indicativamente, corrisponde al 5 per cento delle unità lavorative complessivamente impiegate o al numero maggiore di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate individuate dall'amministrazione aggiudicatrice. Queste	La modifica introdotta ha la conseguenza che l'impiego di persone svantaggiate costituisce obbligo contrattuale nelle procedure di appalto per servizi e forniture, salvo che il bando non lo escluda sulla base delle motivazioni contenute nel provvedimento a contrarre in considerazione delle tipologie di prestazioni prevista nel contratto.

unità lavorative di persone svantaggiate devono essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. In caso di applicazione della clausola d'imposizione prevista dal comma 2 questa clausola sociale è fatta rispettare in modo compatibile con quest'adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale ricambio del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.	
Art. 32, comma 4: 4. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere negli atti di gara che i soggetti aggiudicatari siano tenuti a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario.	Il comma 4 non è stato modificato, ma la relativa applicazione è specificata in forza dei commi dal 4bis al 4octies.
Art. 32, comma 4 bis: 4 bis. Nei casi previsti dal comma 4 l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti a una data antecedente la scadenza del precedente contratto di appalto, individuata dagli atti di gara. E' fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli.	Il nuovo comma specifica le tutele assicurate al personale coinvolto nel “cambio appalto”, al quale dovranno essere garantiti la conservazione delle condizioni economiche, dell'anzianità e del monte ore di lavoro goduti presso l’appaltatore uscente. La posizione economica (condizioni economiche, anzianità e monte ore) complessiva del personale impiegato dall’appaltatore uscente andrà individuata ad una data precisa. Tale data sarà determinata dalla stazione appaltante in funzione dei tempi di preparazione e indizione della gara, possibilmente nell’arco di tempo intercorrente fra sei e dodici mesi antecedenti alla scadenza del contratto in corso. La posizione giuridica ed economica complessiva del personale impiegato dall’appaltatore uscente dovrà necessariamente essere – utilizzata per la definizione della base di appalto. Nella documentazione di gara dovrà essere allegato il dettaglio in forma anonima del personale impiagato dall’appaltatore uscente con l’indicazione della relativa posizione giuridica ed economica.
Art. 32, comma 4 ter: 4 ter. Nei casi previsti dal comma 4, se le prestazioni oggetto del nuovo appalto si differenziano, per aspetti qualitativi o quantitativi, da quelle del precedente e ciò	Il nuovo comma disciplina la possibilità per la stazione appaltante di modificare gli aspetti qualitativi o quantitativi dell’appalto rispetto a quanto previsto nel precedente contratto. La disposizione va applicata in combinato disposto con

comporta l'impiego di un numero di lavoratori inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, l'aggiudicatario effettua le assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali, individuato nei documenti di gara. In caso di esuberi conseguenti all'applicazione di questo comma l'aggiudicatario uscente, l'aggiudicatario entrante e le organizzazioni sindacali effettuano un esame congiunto per ricercare ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.	il comma 4 quinquies, per cui la modifica delle condizioni di esecuzione del servizio con effetti sulla garanzia della continuità occupazionale negli appalti ad alta intensità di manodopera deve essere motivata da ragioni di pubblico interesse.
Art. 32, comma 4 quater: 4 quater. Nei casi previsti dal comma 4, le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.	Il nuovo comma introduce un temperamento della regola di continuità occupazionale per cui il nuovo appaltatore non è tenuto ad assumere tutto il personale dell'appaltatore uscente nei seguenti casi: 1. qualora l'appaltatore documenti l'utilizzo di innovazioni tecnologiche tali da giustificare l'impiego di un numero inferiore di risorse ("labour saving"); 2. qualora l'impresa disponga di proprio personale da destinare all'esecuzione dell'appalto che diversamente sarebbe in esubero e che lo stesso non venga intenzionalmente distolto da altri incarichi.

Art. 32, comma 4 quinquies: 4 quinquies. In relazione a quanto previsto dal comma 4, le amministrazioni aggiudicatrici formulano i capitolati speciali di appalto con contenuti e misure idonei a salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali godute dal personale impiegato nel servizio di appalto, salvo situazioni di obiettiva necessità relative al perseguimento del pubblico interesse. Nel determinare l'importo a base di gara le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto dell'incidenza economica dell'obbligo di assunzione del personale.	Il nuovo comma prevede per le stazioni appaltanti, in ottemperanza alla regola della garanzia della stabilità occupazionale di cui al comma 4, l'obbligo di redigere i capitolati speciali di appalto con contenuti e misure idonei a salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali godute dal personale impiegato nel servizio in appalto. Tale obbligo può essere derogato unicamente in presenza di ragioni di pubblico interesse.
Art. 32, comma 4 sexies: 4 sexies. La clausola sociale prevista dal comma 4 è inserita negli atti di gara degli appalti ad alta intensità di manodopera; con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati ulteriori casi in cui è obbligatorio l'inserimento della clausola, nonché i casi in cui il suo inserimento è facoltativo, anche con riguardo ad appalti ad alta intensità di manodopera se la clausola non può essere inserita in relazione alle caratteristiche dell'appalto. Con deliberazione della Giunta provinciale, inoltre, possono essere stabiliti criteri e modalità per l'applicazione dei commi 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater e 4 quinquies, nonché direttive per il monitoraggio dell'osservanza delle clausole sociali in fase di esecuzione dei contratti, anche con riguardo a contratti già in corso. La deliberazione è approvata sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori e previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.	Il nuovo comma stabilisce l'obbligatorietà della clausola sociale prevista al comma 4 (e successivi) in tutti gli appalti ad alta intensità di manodopera.
Art. 32, comma 4 septies: 4 septies. Nell'ambito dell'attività di programmazione degli affidamenti le amministrazioni aggiudicatrici effettuano un esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e sulla qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera.	Il nuovo comma, nell'ambito dell'attività di programmazione, impegna le amministrazioni ad effettuare un confronto con le parti sociali sulla dimensione e sulla qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera.

Art. 32, comma 4 octies: 4 octies. Per i fini di quest'articolo, nei contratti di appalto è inserita una clausola che impegna l'appaltatore uscente a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere dettate disposizioni attuative di questo comma individuando, in particolare, le informazioni, le modalità e i termini perentori entro cui esse devono essere fornite, nonché i criteri per l'individuazione negli atti di gara della data a cui devono riferirsi le predette informazioni.	Il nuovo comma disciplina le modalità di raccolta delle informazioni necessarie per l'applicazione della clausola sociale. Dette informazioni saranno indicate in apposita tabella allegata agli schemi di capitolato pubblicati dall'APAC nelle more dell'adozione delle deliberazione di giunta ivi richiamata.
Art. 32, comma 5 bis: 5 bis. Questo articolo si applica anche alle concessioni di servizi.	Il nuovo comma estende esplicitamente la normativa sulle clausole sociali anche alle concessioni di servizi.
Art. 32, comma 5 ter: 5 ter. Resta fermo quanto previsto dall'ordinamento statale con riguardo al trasferimento d'azienda.	Il nuovo comma specifica che il cambio appalto rimane soggetto alla disciplina civilistica del trasferimento di azienda, in presenza dei presupposti.

Disposizioni transitorie art. 5 della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 11
Comma 1: 1. Gli articoli 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono stati pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.
Comma 2: 2. L'obbligo di fornire le informazioni previsto dall'articolo 32, comma 4 octies, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 si applica anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge.

La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento, nel portale dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - APAC all'indirizzo (www.appalti.provincia.tn.it/normativa_e_strumenti/circolari_pat/). Eventuali domande in merito all'applicazione della nuova disciplina devono essere rivolte all'indirizzo di posta elettronica: **faq.lp2_2016@provincia.tn.it**.

I quesiti devono provenire esclusivamente da parte di amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di categoria, utilizzando la propria casella di posta istituzionale. Ai quesiti verrà data risposta sul portale di APAC.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Luca Comper -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegato: nuovo testo dell'articolo 32